



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MODENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2022

Disposizioni per il contrasto al fenomeno della delocalizzazione
delle imprese manifatturiere

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della delocalizzazione delle imprese manifatturiere a causa del *dumping* sociale operato nei Paesi esteri crea vaste aree di disoccupazione in Italia con conseguente aggravio per il nostro sistema di *welfare*.

Ciò considerato, invece di finanziare la disoccupazione è sicuramente più produttivo, per il nostro sistema industriale, finanziare il lavoro, in un *mix* tra salario di scambio e integrazione assistenziale.

Il presente disegno di legge intende evitare la drammatica emorragia di lavoro e di imprese verso i Paesi che applicano condizioni di lavoro non sostenibili nel nostro sistema.

È evidente che i lavoratori italiani non possono porsi in concorrenza sul piano del costo del lavoro con i suddetti Paesi esteri, in quanto vivere in Italia comporta costi di contesto che debbono essere assunti dallo Stato, se si vuole, come prevede il presente disegno di legge, mantenere nel nostro Paese l'occupazione nel settore manifatturiero, che risulta così esposto alla concorrenza internazionale.

Pertanto, dove determinate produzioni siano particolarmente soggette a una concorrenza che fa leva sul *dumping* sociale, al fine di evitare licenziamenti e cessazioni delle attività produttive, è ragionevole una riduzione delle retribuzioni in base alla logica della concorrenza, ma dove queste siano inferiori ai parametri di una retribuzione sufficiente, *ex* articolo 36 della Costituzione, lo Stato può intervenire integrando tali retribuzioni.

La dignità dei lavoratori va garantita consentendo loro di mantenere una soddisfacente occupazione e di non essere condannati a un indefinito assistenzialismo.

La riduzione delle retribuzioni dovrà essere compensata dalla integrazione posta a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), realizzando così un complessivo risparmio nella gestione del *welfare*, giacché altrimenti quei lavoratori sarebbero totalmente a carico degli ammortizzatori sociali.

Il disegno di legge prevede la possibilità di una contrattazione collettiva aziendale che, secondo i casi, possa arrivare a ridurre la retribuzione minima fissata dai contratti collettivi nazionali (CCNL) fino al 40 per cento e che tale percentuale sia corrisposta dall'INPS attraverso il Fondo per l'integrazione salariale.

Spetterà ad un'apposita commissione ministeriale individuare i casi in cui determinate produzioni, in ragione del *dumping* sociale praticato da Paesi terzi, penalizzano in maniera significativa la concorrenza e di conseguenza, per mantenere tali produzioni nel nostro Paese, si impone un abbattimento delle retribuzioni dei lavoratori delle relative imprese.

La peculiarità del disegno di legge proposto consiste nel mantenere inalterata la compatibilità della prestazione di lavoro con l'intervento assistenziale, a differenza dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che, invece, integra la mancata prestazione di lavoro.

Pertanto, nell'ipotesi di inevitabile intervento della CIGS e della successiva indennità di disoccupazione, sarà più conveniente erogare il 40 per cento della retribuzione a carico dell'INPS piuttosto che l'80 per cento che attualmente viene erogato a titolo di integrazione salariale e dei successivi ammortizzatori sociali.

Il suddetto *mix* tra salario di scambio (60 per cento) e la prevista prestazione assisten-

ziale (40 per cento) consentirà il mantenimento di una stabile occupazione e la continuità della produzione, in luogo di uno sterile assistenzialismo.

Si tratta di interventi rivolti essenzialmente a garantire un reddito sufficiente ai lavoratori oltre a proteggere l'occupazione senza incorrere ad un aiuto di Stato alle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dell'integrazione di cui all'articolo 2, possono sottoscrivere contratti collettivi aziendali, con una previsione di riduzione delle retribuzioni fino al 40 per cento, nei casi in cui le produzioni delle aziende italiane interessate siano in diretta concorrenza con analoghe produzioni realizzate in Paesi esteri da aziende che adottano pratiche di *dumping* sociale alterando la concorrenza con effetti pregiudizievoli sulle aziende italiane.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) integra le retribuzioni dei lavoratori interessati in misura corrispondente alla riduzione operata nei contratti collettivi medesimi.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, una commissione con il compito di valutare la misura dell'integrazione retributiva di cui all'articolo 2.

2. La commissione di cui al comma 1, di seguito denominata « Commissione », accerta preliminarmente la sussistenza delle condizioni

di cui all'articolo 1, anche avvalendosi di esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e avvia apposite interlocuzioni con le parti sociali.

3. Anche i lavoratori dipendenti di società multinazionali possono beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, con le medesime procedure ivi previste, qualora la Commissione lo ritenga necessario al fine di evitare la delocalizzazione dei rispettivi impianti in Paesi esteri che praticano un costo del lavoro più basso di quello previsto dai contratti collettivi nazionali in Italia.

4. La Commissione verifica con cadenza annuale la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'intervento assistenziale.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 588 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 588 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

€ 1,00